

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 01 DIC. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 800 del 7 DIC. 2007

Oggetto: Progetto "Salute, Territorio ed Ambiente" - Provvedimenti

L'anno duemilasette il giorno sette del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro GIALONARDO | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _____

L'ASSESSORE PROPONENTE: [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che :

Il Presidente e legale rappresentante della Presidium – Soc. Coop. Sociale di tipo B, con nota prot. n. 20852 del 27/08/2007, allegando lo statuto della società, ha sottoposto all'attenzione della Giunta Provinciale il progetto pilota denominato:

"SALUTE , TERRITORIO ED AMBIENTE"

mirante alla salvaguardia della salute dei cittadini ricadenti nel bacino di competenza della Comunità Montana Alto Tammaro.

Questo progetto si configura come il primo tentativo nell'Alto Tammaro di individuare gli indicatori ambientali (cause di ricovero) e di effettuare una ricerca mirata sui determinanti ambientali della salute.

Le azioni di tutela dell'ambiente e di promozione della salute dovrebbero prevedere dei sistemi informativi ambientali e sanitari integrati, finalizzati all'elaborazione di profili di rischio delle comunità inserite in un territorio, attraverso il monitoraggio degli eventi.

Talvolta la semplice presenza di malattie ed alcuni casi di morte sono il risultato delle pressioni esercitate dalla società e dalla concomitanza di effetti e rischi ambientali sulla salute umana.

Oggi con la **georeferenziazione**, i dati relativi all'indirizzo di più individui vengono collegati alla presenza di concentrazioni di inquinanti nell'area di residenza degli individui stessi per ottenere una misura del rischio per la salute su base territoriale.

E' noto a tutti che molti sono i fattori che entrano in gioco e si compongono nel corso di tutta la vita, determinando quella condizione che chiamiamo stato di salute. Nello studio delle malattie e delle cause che le producono, emerge che la malattia, quindi, dipende da una molteplicità di fattori che interagiscono tra loro. Essi possono essere fisici, strutturali, specifici.

La disciplina che studia la distribuzione delle malattie e i loro determinanti si chiama **EPIDEMIOLOGIA** e laddove i determinanti siano di tipo ambientale le competenze sono dell'epidemiologia ambientale.

È dunque noto che la tutela della salute passi necessariamente attraverso una tutela ambientale.

Attraverso la costanza di questi studi, si giunge anche alla misurazione della salute in base al rischio territoriale.

Bisogni presunti di qualsivoglia area geografica o territorio portano oggi, data la forte influenza della tutela dell'ambiente sullo stato di salute dell'uomo, alla necessità di un'analisi territoriale guidata da un'osservazione del contesto programmatico. Insieme ad altri soggetti attuatori, si individuano i punti di forza nonché quelli di debolezza della zona, facendo una gerarchizzazione degli obiettivi.

Saranno appunto gli obiettivi del progetto **SALUTE ,TERRITORIO ED AMBIENTE**, interessante i comuni dell'Alto Tamaro, a fornire i dati necessari che evidenziano l'incidenza dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua sulle malattie cardiache e respiratorie, con conseguente valutazione del rischio.

L'esecuzione de progetto avverrà secondo criteri ben precisi e standardizzati:

- a) analisi dei dati relativi alla distribuzione dei fattori di rischio;
- b) arruolamento di 1500 soggetti residenti nei comuni dell'Alto Tamaro;
- c) soggetti scelti per età compresa fra i 35-44, 45-54,55-64 e 65-74 anni e per sesso, con la stessa probabilità di essere estratti.

L'arruolamento del campione sarà realizzato con lettera di invito e/o telefonata personale. In caso di impossibilità o di rifiuto sarà chiamata un'altra persona della stessa fascia di età e sesso.

Le principali attività da svolgere per attuare il progetto consistono nella rilevazione dei seguenti parametri:

- 1) pressione arteriosa;
- 2) misure antropometriche;
- 3) esami di laboratorio;
- 4) raccolta dei dati tramite scheda anamnestica per stabilire abitudine al fumo e livello di attività fisica;
- 5) attività di prelievo ematico per analisi di laboratorio: glicemia, colesterolemia e colesterolo HDL.

Si ritiene di poter esaminare 10 soggetti al giorno per tre giorni alla settimana per 120 soggetti al mese, servendosi di autocamper regolarmente attrezzato.

Costo dell'analisi di laboratorio € 5,00, corrispondenti ad analisi per complessivi	7.500,00 €
Costo di due operatori infermieri professionali, di un ausiliario e di un medico operatore: € 310,00 giorno per 12 giorni al mese per dodici mesi	44.640,00 €
Costo fisso attrezzatura mobile con conducente comprese le spese generali varie, forfetariamente	17.800,00 €
Costo del trasporto dei prelievi dal camper al laboratorio effettuato da personale ausiliario € 85,00 al giorno per 12 gg al mese per dodici mesi	12.240,00 €
Costo elaborazione dei dati raccolti, effettuata da specialista per la formulazione della carta del rischio cardio-vascolare e la valutazione degli indici epidemiologici cardio-vascolari in relazione ai dati nazionali e regionali, forfetariamente	8.500,00 €
Costo per la prosecuzione orizzontale dei pazienti con rischio cardiovascolare superiore al 20%	da stimare
Totale	90.600,00 €

Lo scopo, quindi, di questo progetto pilota, con particolare riferimento al comprensorio cui è rivolto, mira a determinare la carta del rischio cardio-vascolare per ogni singolo paziente esaminato e per i pazienti con rischio cardio-vascolare elevato ed a proseguire il controllo secondo gli schemi stabiliti dal Ministero della Salute.

Confrontando i dati raccolti con gli indici epidemiologici nazionali e regionali, si potrà valutare l'incidenza dei fattori ambientali sul rischio cardio-vascolare.

Quanto sopra fornirà uno strumento utile per l'Amministrazione provinciale e per quelle locali, al fine di ripristinare e/o preservare le condizioni della salute del territorio e dell'ambiente della nostra Provincia.

Ritenuto il progetto "**Salute, Territorio ed Ambiente**" di grande utilità per tutta la comunità dell'Alto Tammaro si propone:

di concedere un contributo di € 50.000,00 alla Cooperativa Sociale PRESIDIUUM con sede in Circello per la realizzazione del progetto "**Salute, Territorio ed Ambiente**";

di impegnare la spesa per il predetto progetto, pari ad € 50.000,00, sul Capitolo 8522, bilancio 2007;

di demandare al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi;

di dare alla presente delibera l'immediata esecutività.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

IL DIRIGENTE del SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ing. Angelo D'Angelo



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li _____

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
dott. Sergio MUOLLO



UFFICIO IMPEGNI
REGISTRO
CAP. 8522
CONTABILE
2747/07

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo,
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di autorizzare, come autorizza, il contributo di € 50.000,00 alla Cooperativa Sociale PRESIDUM con sede in Circello per la realizzazione del progetto "Salute, Territorio ed Ambiente";

di concedere, come concede, un contributo di € 50.000,00 alla Cooperativa Sociale PRESIDUM con sede in Circello per la realizzazione del progetto "Salute, Territorio ed Ambiente";

di impegnare, come impegna, la spesa per il predetto progetto, pari ad € 50.000,00, sul Capitolo 8522, bilancio 2007;

di demandare al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi;

di dare alla presente delibera l'immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On. Carmine NARDONE)

N. 233 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 11 DIC. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

il 03 GEN. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 03 GEN. 2008

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 03 GEN. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE <u>PIANIFICAZIONE</u>	il	_____	prot. n.	<u>Es 201</u>
SETTORE <u>FINANZA</u>	il	<u>9/4/08</u>	prot. n.	<u>7.1.08</u>
SETTORE _____	il	_____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti	il	<u>13.12.07</u>	prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n.	_____


Def. Capigruppo



Presidium Società Cooperativa Sociale

Cod. Fisc. 00850300625 - Iscrizione Trib. Bn n° 3872 - C.C.I.A.A. di Bn n° 66861

 **Provincia di Benevento**
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0020852 Data 27/08/2007
Oggetto PROGETTO PILOTA
-SALUTE, TERRITORIO E
Dest. n.d.



Spett.le Provincia di Benevento
c.a. **dr. Carlo Petriella**
Assessore all'Ambiente
Piazza Castello
82100 Benevento

Il sottoscritto Maiorano Francesco Saverio, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Presidium - Soc. Coop. Sociale di tipo B, sottopone all'attenzione della S.V. Ill.ma il progetto pilota denominato

"SALUTE, TERRITORIO ED AMBIENTE"

mirante alla salvaguardia della salute dei cittadini residenti nel Comune di Circello e dei Comuni limitrofi, ricadenti nel bacino di competenza della Comunità Montana Alto Tammaro.

Questo progetto si configura come il primo tentativo nell'Alto Tammaro di individuare gli indicatori ambientali (cause di ricovero) e di effettuare una ricerca mirata sui determinanti ambientali della salute.

Le azioni di tutela dell'ambiente e di promozione della salute dovrebbero prevedere dei sistemi informativi ambientali e sanitari integrati, finalizzati all'elaborazione di profili di rischio delle comunità inserite in un territorio, attraverso il monitoraggio degli eventi.

Talvolta la semplice presenza di malattie ed alcuni casi di morte sono il risultato delle pressioni esercitate dalla società e dalla concomitanza di effetti e rischi ambientali sulla salute umana.

Oggi con la georeferenziazione, i dati relativi all'indirizzo di più individui vengono collegati alla presenza di concentrazioni di inquinanti nell'area di residenza degli individui stessi per ottenere una misura del rischio per la salute su base territoriale.



Presidium Società Cooperativa Sociale

Cod. Fisc. 00850300625 - Iscrizione Trib. Bn n° 3872 - C.C.I.A.A. di Bn n° 66861

E' noto a tutti che molti sono i fattori che entrano in gioco e si compongono nel corso di tutta la vita, determinando quella condizione che chiamiamo stato di salute. Nello studio delle malattie e delle cause che le producono, emerge che la malattia, quindi, dipende da una molteplicità di fattori che interagiscono tra loro. Essi possono essere fisici, strutturali, specifici.

La disciplina che studia la distribuzione delle malattie e i loro determinanti si chiama **EPIDEMIOLOGIA** e laddove i determinanti siano di tipo ambientale le competenze sono dell'epidemiologia ambientale.

È dunque noto che la tutela della salute passi necessariamente attraverso una tutela ambientale.


Attraverso la costanza di questi studi, si giunge anche alla misurazione della salute in base al rischio territoriale.

Bisogni presunti di qualsivoglia area geografica o territorio portano oggi, data la forte influenza della tutela dell'ambiente sullo stato di salute dell'uomo, alla necessità di un'analisi territoriale guidata da un'osservazione del contesto programmatico. Insieme ad altri soggetti attuatori, si individuano i punti di forza nonché quelli di debolezza della zona, facendo una gerarchizzazione degli obiettivi.

Saranno appunto gli obiettivi del progetto *SALUTE , TERRITORIO ED AMBIENTE*, interessante il comune di Circello ed i comuni ad esso limitrofi, e che speriamo possa essere oggetto di un congruo contributo da parte della Provincia di Benevento, a fornire i dati necessari che evidenziano l'incidenza dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua sulle malattie cardiache e respiratorie, con conseguente valutazione del rischio.

L'esecuzione de progetto avverrà secondo criteri ben precisi e standardizzati:

- a) analisi dei dati relativi alla distribuzione dei fattori di rischio;
- b) arruolamento di 1500 soggetti residenti nel comune di Circello e nei paesi limitrofi;
- c) soggetti scelti per età compresa fra i 35-44, 45-54,55-64 e 65-74 anni e per sesso, con la stessa probabilità di essere estratti.



Presidium Società Cooperativa Sociale

Cod. Fisc. 00850300625 - Iscrizione Trib. Bn n° 3872 - C.C.I.A.A. di Bn n° 66861

L'arruolamento del campione sarà realizzato con lettera di invito e/o telefonata personale. In caso di impossibilità o di rifiuto sarà chiamata un'altra persona della stessa fascia di età e sesso.

Le principali attività da svolgere per attuare il progetto consistono nella rilevazione dei seguenti parametri:

- 1) pressione arteriosa;
- 2) misure antropometriche;
- 3) esami di laboratorio;
- 4) raccolta dei dati tramite scheda anamnestica per stabilire abitudine al fumo e livello di attività fisica;
- 5) attività di prelievo ematico per analisi di laboratorio: glicemia, colesterolemia e colesterolo HDL.

Si ritiene di poter esaminare 10 soggetti al giorno per tre giorni alla settimana per 120 soggetti al mese, servendosi di autocamper regolarmente attrezzato.

Costo dell'analisi di laboratorio € 5,00, corrispondenti ad analisi per complessivi	7.500,00 €
Costo di due operatori infermieri professionali, di un ausiliario e di un medico operatore: € 310,00 giorno per 12 giorni al mese per dodici mesi	44.640,00 €
Costo fisso attrezzatura mobile con conducente comprese le spese generali varie, forfetariamente	17.800,00 €
Costo del trasporto dei prelievi dal camper al laboratorio effettuato da personale ausiliario € 85,00 al giorno per 12 gg al mese per dodici mesi	12.240,00 €
Costo elaborazione dei dati raccolti, effettuata da specialista per la formulazione della carta del rischio cardio-vascolare e la valutazione degli indici epidemiologici cardio-vascolari in relazione ai dati nazionali e regionali, forfetariamente	8.500,00 €
Costo per la prosecuzione orizzontale dei pazienti con rischio cardiovascolare superiore al 20%	<i>da stimare</i>
Totale	90.600,00 €

Lo scopo, quindi, di questo progetto pilota, con particolare riferimento al comprensorio cui è rivolto, mira a determinare la carta del rischio cardio-vascolare per ogni singolo



Presidium Società Cooperativa Sociale

Cod. Fisc. 00850300625 - Iscrizione Trib. Bn n° 3872 - C.C.I.A.A. di Bn n° 66861

paziente esaminato e per i pazienti con rischio cardio-vascolare elevato ed a proseguire il controllo secondo gli schemi stabiliti dal Ministero della Salute.

Confrontando i dati raccolti con gli indici epidemiologici nazionali e regionali, si potrà valutare l'incidenza dei fattori ambientali sul rischio cardio-vascolare.


Quanto sopra fornirà uno strumento utile per l'Amministrazione provinciale e per quelle locali, al fine di ripristinare e/o preservare le condizioni della salute del territorio e dell'ambiente della nostra Provincia.

Certo in un favorevole accoglimento della presente, ringrazia e porge distinti saluti.

Allegato: Statuto Sociale.

Il Presidente
Francesco Saverio Maiorano

Statuto



Presidium

Società Cooperativa Sociale

Cod. Fisc. 00850300625

- Iscrizione Trib. Bn n° 3872 - C.C.I.A.A. di Bn n° 66861

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata „PRESIDIUM - Società Cooperativa Sociale,,.

Art. 2

Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Circello (Benèvento), all'indirizzo risultante dalla dichiarazione depositata presso il Registro delle imprese.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale in qualsiasi luogo dello stesso Comune, nonché di istituire e sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e uffici di rappresentanza.

Art. 3

Adesione alle Federazioni

La Cooperativa può aderire agli organismi di categoria.

Art. 4

Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SOCI

Art. 5

Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati.

Art. 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Cooperativa gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, nonché coloro che siano assoggettati a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 7

Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Cooperativa in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Art. 8

Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Cooperativa ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Cooperativa ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Cooperativa operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 9

Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 11

Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Cooperativa provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune, che tuttavia, in tale qualità non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 12

Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Cooperativa, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Cooperativa e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Cooperativa, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Cooperativa.

Art. 13

Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 6.

Fermi restando i casi di esclusione previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione, con

deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Cooperativa il socio:

- a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Cooperativa ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- b) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Cooperativa, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo.

Art. 14

Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal secondo comma del successivo art. 50, è comunque vietata la distribuzione di riserve fra i soci operatori durante la vita sociale.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA' - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15

Oggetto sociale

La Cooperativa ha per oggetto lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, così come previsto dalla L. 381/91.

La Cooperativa si propone di svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarietà, attività organizzative miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazioni di disagio psico-fisico, all'educazione ed allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali, all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione ed al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle stesse, nonché alla tutela ed alla rivalutazione del patrimonio culturale e sociale, facendo interagire le risorse umane nel proprio ambiente territoriale, nel rispetto della salvaguardia ambientale.

In particolare la Cooperativa potrà svolgere l'attività di:

- a) realizzazione e gestione di centri sociali per anziani, portatori di handicaps, emarginati e minori;
- b) realizzazione e gestione di strutture finalizzate alla erogazione di servizio di tipo assistenziale e sanitario;
- c) elaborazione di progetti di sviluppo del territorio finalizzati al miglioramento delle condizioni socio sanitarie ed alla crescita del livello culturale della comunità, nonché la organizzazione di manifestazioni culturali;

- d) assistenza domiciliare delle persone anziane, portatrici di handicaps, emarginati e minori;
- e) organizzazione di corsi professionali miranti al miglior inserimento nel mercato del lavoro;
- f) gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative.

La Cooperativa – che può svolgere la propria attività in via residuale anche nei confronti dei terzi - potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati e dalla Comunità Europea.

Art. 16

Strumenti finanziari

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi nella Cooperativa soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano, invece, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 17

Imputazione dei conferimenti

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 20.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

I versamenti relativi alle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 17-bis

Trasferibilità dei titoli

Salvo diversa disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e disposto all'acquisto. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto

acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore non può trasferire ai soci ordinari i titoli, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Art. 17-ter

Azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è disciplinata con deliberazione dell'assemblea al fine di stabilire l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti previsti per i soci ordinari dall'art. 2514, lettere b) e c), cod. civ., da disporre su proposta motivata degli stessi amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e i diritti patrimoniali o anche amministrativi eventualmente attribuiti ai titolari delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci partecipanti (presenti e rappresentati) a ciascuna assemblea. Qualora, per qualsiasi motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti dei soli soci finanziatori presenti e rappresentati all'assemblea chiamata a deliberare in proposito. La deliberazione assembleare di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi componenti dell'organo amministrativo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 17-quater

Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente art. 17-bis. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte, in qualità di soci finanziatori, dai soci cooperatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dal successivo art. 49, lettera f).

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno, rispetto a quelle dei soci cooperatori, diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il diritto di recesso non spetta ai soci finanziatori.

Art. 17-quinquies

Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minore somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 17-quater.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa; può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni.

Art. 17-sexies

Partecipazione alle assemblee dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 24 e seguenti del presente statuto.

Art. 17-septies

Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- 1 l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2 le modalità di circolazione;
- 2 i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 3 il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 17-sexies.

Art. 18

Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Cooperativa si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi previsti nell'oggetto sociale, perseguendo il miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali, ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RISTORNI

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.
- e) dal fondo per acquisto o rimborso di azioni proprie.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del cod. civ.

Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito:

- 1) da azioni dei soci cooperatori del valore nominale di € 51,64 (cinquantuno euro e sessantaquattro centesimi) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio,

illimitatamente;

- 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di € 51,64 (cinquantuno euro e sessantaquattro centesimi);
- 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di € 51,64 (cinquantuno euro e sessantaquattro centesimi), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui ai precedenti artt. 16 e 17;
- 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di € 51,64 (cinquantuno euro e sessantaquattro centesimi), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 17-*quinquies*.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi del l'art. 2346, comma 1, cod. civ.

Art. 21

Azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dai precedenti artt. 5 e 6.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Cooperativa il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla Cooperativa, alla quale è inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o rimborsare azioni della cooperativa, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 22

Sovrapprezzo

L'assemblea, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., comma 2, può, in sede di approvazione del bilancio, determinare, su proposta degli amministratori, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Art. 22-bis
Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – devono considerare la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed i singoli soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione del ristorno a ciascun socio mediante:

- a) erogazione diretta di denaro;
- b) assegnazione gratuita di azioni.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art.23
Organi sociali

Gli organi della Cooperativa, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se nominato;
- d) comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.24
Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Cooperativa o in altro luogo, purchè in territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale. Il consiglio di amministrazione può disporre che detto avviso sia pubblicato o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro un mese da quando ne è fatta richiesta dal comitato per il controllo sulla gestione o domanda da almeno un decimo dei soci. La

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art.25

Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci, purché abbiano diritto di voto, che si acquista se l'iscrizione in detto libro è avvenuta da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Cooperativa da un consigliere o dipendente a ciò delegato dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio cooperatore non può ricevere più di due deleghe.

Il socio cooperatore imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino all'impresa del socio.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Art.26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione; per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art.27

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, in seconda

convocazione, con l'intervento di almeno un terzo di essi.

Art.28

Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi; per deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Art.29

Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art.30

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art.31

Verbali delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.32

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri eletti dall'assemblea, che è tenuta a sceglierne almeno la maggioranza fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal precedente art. 17-ter.

In occasione della prima riunione dopo la nomina, convocata e inizialmente presieduta dal presidente uscente o, in caso di mancata rielezione di questi, dall'amministratore più anziano d'età, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel suo seno del presidente e di uno o più vice presidenti, nonché dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione ai sensi del successivo art. 42.

Non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i dipendenti della Cooperativa, i parenti, coniugi o affini di altri amministratori della Cooperativa, fino al secondo grado incluso. Inoltre, almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione non deve avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli amministratori della Cooperativa, con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, così come non devono essere legati alla Cooperativa o alle società da questa controllata o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art.33

Durata in carica degli amministratori

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art.34

Sostituzione di amministratori per cooptazione - Cessazione anticipata dell'intero consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del comitato per il controllo sulla gestione, alla loro sostituzione per cooptazione.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderà cessato l'intero consiglio, per cui dovrà essere d'urgenza convocata l'assemblea per il rinnovo dell'organo da parte degli amministratori rimasti in carica.

Art.35

Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Cooperativa, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Cooperativa;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni, salvo quelli per i quali sia prevista dalla legge la competenza dell'assemblea dei soci;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione, e in ogni caso entro sei mesi dalla data di dette decisioni. Entro lo stesso termine, gli organi delegati riferiscono sugli argomenti di cui all'art. 2381 cod. civ.

Art.36

Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente - presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione - di norma almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal comitato per il controllo sulla gestione oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere perchè vi possano intervenire.

Art.37

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito con la partecipazione effettiva di più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, ai fini della formazione e della

- sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito ai partecipanti di identificarsi reciprocamente, di prendere parte alla discussione in tempo reale ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Art.38

Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art.39

Compenso degli amministratori

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. Il compenso per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere determinato dall'assemblea tenendo conto dei requisiti previsti per questi ultimi e delle relative incombenze.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione.

Art.40

Presidente del consiglio di amministrazione

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Cooperativa e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o

impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO

Art.41

Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da due a quattro componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio, dopo l'assemblea ordinaria dei soci.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato partecipa, con parere consultivo, il direttore.

Il comitato esecutivo riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione sull'attività svolta, nei termini di cui al precedente art. 35, ultimo comma.

TITOLO IX COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art.42

Composizione del comitato per il controllo sulla gestione

La determinazione del numero, non inferiore a due, e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione.

Possono far parte del comitato solo gli amministratori in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea, con esclusione dei titoli a carattere artistico, e dei requisiti di cui all'ultimo comma del precedente art. 32, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano e ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio alla cooptazione a norma del precedente art. 34 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Art.43

Compiti del comitato per il controllo sulla gestione

Il comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Cooperativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato del controllo contabile;
- d) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

Le riunioni del comitato per il controllo sulla gestione si possono svolgere anche secondo le modalità e alle condizioni di cui al precedente art. 37.

Il comitato per il controllo sulla gestione e il revisore contabile di cui ai successivi artt. 44 e 45 si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO X CONTROLLO CONTABILE

Art.44

Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico - che ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio - è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico medesimo;

Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono disciplinate dall'art. 2409-quinquies, comma 1, cod. civ.

Art.45

Compiti del revisore contabile

Il revisore contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429 cod.civ. Il revisore contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Il revisore contabile e il comitato per il controllo sulla gestione di cui ai precedenti artt. 42 e 43 si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO XI DIRETTORE

Art.46

Compiti e attribuzioni del direttore

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le direttive del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO XII RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art.47

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'art. 40, al presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti. In caso di nomina di uno o più amministratori delegati, la rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale spettano anche a questi.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIII BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art.48

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 22-bis e, successivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali.

Art.49

Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al trenta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
gli utili eventualmente residui potranno essere:
- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi;
- e) distribuiti a titolo di remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo III del presente statuto, e comunque sempre in misura non superiore a quella stabilita dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) distribuiti a titolo di dividendo ai soci cooperatori, purchè in misura non superiore alla ragione dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, ragguagliato al capitale effettivamente versato, e comunque sempre nel rispetto del limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XIV SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

Art. 50

Scioglimento e liquidazione della Cooperativa

In caso di scioglimento della Cooperativa, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori neppure all'atto dello scioglimento della Cooperativa.